



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
 - A. **Diritto penale - parte generale.**
 - B. **Diritto penale – parte speciale.**
 - C. **Leggi speciali.**
 - D. **Diritto processuale.**
 - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
 - F. **Misure di prevenzione.**
 - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

1. Novità legislative.

DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017 N.155.

(GU N. 38 DEL 14-2-2019)

VIGENTE AL: 15-8-2020 AD ECCEZIONE DEGLI ARTT. 27, COMMA 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 E 388 CHE ENTRANO IN VIGORE IL 16/03/2019.

2. Decisioni della Corte Costituzionale.

3. Sezioni Unite.

Sez. Un., Sent. n. 6141 del 25 ottobre 2018 (dep. 7 febbraio 2019), Pres. Carcano, Rel. Beltrani.

Impugnazioni - Revisione - In genere - Sentenza di estinzione del reato per prescrizione con conferma delle statuizioni civili - Assoggettabilità a revisione - Possibilità.

È ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., della sentenza del giudice dell'appello che, decidendo anche sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall'art. 578 c.p.p., abbia prosciolto l'imputato per l'intervenuta prescrizione del reato, e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è da sempre divisa.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

L'orientamento dominante ammette la revisione unicamente nei confronti di sentenze di condanna agli effetti penali, negandone l'ammissibilità (sia agli effetti penali che agli effetti civili) nei confronti delle sentenze che si siano limitate a dichiarare l'estinzione del reato, contestualmente confermando (o disponendo) le statuizioni civili. Ciò in considerazione del fatto che la revisione ha natura di mezzo straordinario d'impugnazione, soggetto al principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568, comma 1, c.p.p.. Per questo motivo si ritiene che le sentenze che dispongono il proscioglimento dell'imputato per essere il reato ascrittogli estinto per amnistia o per intervenuta prescrizione non sono suscettibili di revisione, prevedendo il dettato dell'art. 629 c.p.p., la revisione unicamente delle sentenze di condanna e di c.d. "patteggiamento" (cfr. Sez. I, Sent. n. 1672 del 15 aprile 1992, in C.E.D. Cass. n. 190002; Sez. VI, Sent. n. 4231 del 30 novembre 1992, ivi n. 193457; Sez. V, Sent. n. 15973 del 24 febbraio 2004, ivi, n. 228763). In questo indirizzo si inserisce la pronuncia n. 2393 del 2 dicembre 2010 della Sezione Quinta che ha richiamato quanto affermato sul giudizio di revisione dalla Corte cost. 129/2008, evidenziando che: "Il Giudice delle leggi ha, invero, ritenuto come il contrasto per il quale si legittimi e razionalmente si giustifichi la revisione, più che attenere alla diversa valutazione di una vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione, abbia la ragion d'essere esclusivamente nella inconciliabilità di ricostruzioni alternative di un determinato accadimento della vita all'esito di due giudizi penali definiti con sentenze irrevocabili. Il che vale a confermare l'assunto, correttamente affermato nell'impugnata decisione, secondo il quale l'avvenuta conferma delle statuizioni civili, in presenza dell'avvenuta dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, non costituisca affatto sentenza penale di condanna suscettibile di essere impugnata con lo straordinario rimedio della revisione". Nel medesimo senso si è successivamente pronunciata anche Cass. Sez. V, n. 24155 del 3 marzo 2011, nonché la Sez. II con la sentenza n. 8864 del 23 febbraio 2016, Martelli), sempre valorizzando il carattere di mezzo straordinario d'impugnazione della revisione, in quanto tale esperibile esclusivamente nei confronti di sentenze o decreti penali di condanna, con esclusione delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, ed che la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. (Corte cost., sentenza n. 113 del 2011), per effetto della quale era stata introdotta una nuova fattispecie di revisione in riferimento alla possibile violazione della Convenzione EDU, "non induce ad alcun revirement con riferimento alla fattispecie ora in esame, dovendo trattarsi pur sempre di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna e non già di proscioglimento".



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

Assunto, questo, a cui si sono conformati più recenti arresti giurisprudenziali (Sez. II, Sent. n. 2656 del 9 novembre 2016 e Sent. n. 53678 del 25 ottobre 2017).

In senso difforme, si era, invece, sia pure isolatamente, pronunciata la Sez. Quinta con la sentenza n. 46707 del 3 ottobre 2016, ravvisando l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di appello dichiarativa dell'estinzione del reato (nel caso esaminato, per prescrizione), confermando le statuizioni civili. Nella richiamata pronuncia si afferma che i riferimenti normativi valorizzati dal sopra citato contrario orientamento sarebbero suscettibili di una diversa lettura, indicando l'art. 629 c.p.p., tra i provvedimenti soggetti a revisione, "le sentenze di condanna", «senza precisare ulteriormente l'oggetto delle stesse», e, simmetricamente, il successivo art. 632, nell'individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione, evoca «in maniera altrettanto generica la figura del 'condannato'»; né potrebbe dubitarsi che la decisione che accoglie l'azione civile esercitata nel processo penale costituisca una «pronuncia di condanna che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato per il fatto di reato, come espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p.» e che, in tale siffatta situazione processuale, l'imputato sia "condannato" alle restituzioni ed al risarcimento del danno. A sostegno della tesi de qua sono state valorizzate le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite nelle sentenze, rispettivamente, n. 28718 e n. 28718, entrambe del 21 giugno 2012, per affermare la legittimazione del prosciolto condannato agli effetti civili ad esperire il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.. A cui si riconnette, altresì, il rilievo che il giudice dell'appello può essere chiamato, ex art. 576 c.p.p., non già a confermare le statuizioni civili adottate nel primo grado di giudizio contestualmente alla condanna penale dell'imputato, ma a pronunziarsi, in maniera inedita ed esclusiva in favore della parte civile, senza essere contestualmente investito agli effetti penali della questione relativa alla responsabilità del presunto autore del fatto di reato.

Tanto meno potrebbero desumersi argomenti contrari all'interpretazione caldeggiata:

- dalla legge delega del nuovo codice di rito (l. n. 81 del 1987), non prevedendo la direttiva n. 99 dell'art. 2 nulla in tal senso;

- dal fatto che l'art. 629 c.p.p. consenta la revisione della condanna «anche se la pena è già stata eseguita o estinta», intendendo con detta previsione il legislatore, non già delimitare l'ambito oggettivo dell'impugnazione straordinaria, bensì rimarcare la sussistenza di un interesse "morale" del condannato a rimuovere il giudicato anche in tali casi;



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

- dall'art. 631 c.p.p.

Non senza poi osservare che, aderendo all'orientamento prevalente, l'imputato prosciolto per estinzione del reato, ma al contempo ingiustamente condannato agli effetti civili, resterebbe privo di tutela, non potendo ricorrere all'istituto della revocazione civile, di cui all'art. 395 c.p.c., non percorribile in difetto di un'espressa previsione normativa che legittimi la revoca della sentenza pronunciata dal giudice penale da parte del giudice civile, e stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Questi i termini del contrasto risolto dalle Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. I, Ord. di rimessione n. 2384 del 31 ottobre 2018 \(dep. 18 gennaio 2019\), Pres. Di Tomassi, Est. Rocchi - Udienza del: 18 aprile 2019 - Relatore: Mogini.](#)

Competenza per connessione – Determinazione temporale – Riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., ovvero alla pronuncia del G.U.P. del rinvio a giudizio.

Venir meno della connessione tra reati, attribuiti alla cognizione del Tribunale in diversa composizione, all'esito dell'udienza preliminare – Competenza al Tribunale – Provvedimento del GUP.

Sono state devolute alle Sezioni Unite della Corte di cassazione le seguenti questioni di diritto:

“- Se la competenza in ragione della connessione si determina al momento della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio del P.M. ovvero della pronuncia del Gup di rinvio a giudizio, tenendo conto anche dei provvedimenti adottati nel corso dell'udienza preliminare che determinino il venir meno della connessione tra procedimenti;

- Se il venir meno, all'esito dell'udienza preliminare, della connessione tra reati attribuiti alla cognizione del Tribunale in diversa composizione comporti l'attribuzione della cognizione al Tribunale nella composizione prevista per ciascun reato e se, in tale ipotesi, il Gup che abbia pronunciato sentenza di proscioglimento in relazione ai reati attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, deve disporre il rinvio a giudizio per quelli attribuiti alla cognizione del



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

Tribunale in composizione monocratica ovvero, per quelli per i quali è previsto il decreto di citazione a giudizio, deve restituire gli atti al P.M.”.

[Sez. V, Ord. di rimessione n. 3274 del 4 dicembre 2018 \(dep. 23 gennaio 2019\), Pres. Vessichelli, Est. Scarlini - Udienza: 18 aprile 2019 - Relatore: Zaza](#)

Reati contro la fede pubblica – Falso in atto pubblico – Fidefacenza dell’atto – Omessa indicazione nel capo d’imputazione.

È stata devoluta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la seguente questione di diritto:

“Se il giudice possa ritenere in sentenza la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico ex art. 476, comma secondo, c.p. qualora la natura fidefaciente dell’atto considerato falso non sia stata esplicitamente indicata nel capo d’imputazione”.

4. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. III, sent. 23 novembre-15 febbraio 2019, n. 7164, Pres. Sarno, Rel. Socci.](#)

Cause di esclusione del reato - Stato di necessità - Applicabilità a reati provocati da uno stato di bisogno economico - Limiti.

L'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque avviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (*fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73, T.U. stup.*).



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

[Sez. VI sent. 8 gennaio 2019 – 11 febbraio 2019 n. 6510, Pres. Petruzzellis, Rel. Capozzi.](#)

Circostanze attenuanti – Deduzione e censure sollevate con l'atto di impugnazione – Obbligo di motivazione sul punto - Limiti.

Nell'ipotesi in cui con uno dei motivi di appello l'imputato abbia chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in base ad uno o più specifici elementi di valutazione, il giudice è obbligato a motivare in modo congruo e pertinente il rigetto della istanza, potendo trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento. È, pertanto, illegittima la motivazione della sentenza d'appello che, nel confermare, il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limiti a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi d'impugnazione.

[Sez. VI sent. 17 luglio 2018 – 8 febbraio 2019 n. 6335, Pres. Capozzi, Rel. Silvestri.](#)

Concorso di persone nel reato - Concorso morale - Motivazione.

Il contributo causale del concorrente morale si può manifestare attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

[Sez. VI sent. 9 ottobre 2018 – 7 febbraio 2019 n. 6133, Pres. Petruzzellis, Rel. Costanzo.](#)

Rapporto di causalità – Disposizione di cui all'art. 40 comma 2 c.p. – Reati del revisore.

In base ai principi di diritto di ordine generale, la configurabilità di un reato a carico del revisore non si può fondare soltanto sulla sua posizione di garanzia e discendere, *sic et simpliciter*, dal mancato esercizio dei doveri di controllo, ma richiede che siano delineabili puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l'omissione del potere di controllo - e, pertanto l'inadempimento dei poteri-doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte distrattive degli amministratori - esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per la consapevole accettazione del rischio che l'omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. III, sent. 9 luglio-14 febbraio 2019, n. 7037, Pres. Di Nicola, Rel. Galterio.](#)

Falso ideologico - Configurabilità - Ipotesi - Valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati - Sussistenza del reato - Ragioni.

È configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi. Infatti, se pure è vero che nel caso in cui il pubblico ufficiale sia libero nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, tuttavia, se l'atto da compiere fa riferimento, anche implicito, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

parametri predeterminati, con conseguente integrazione della falsità se detto giudizio di conformità non sia rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.

Sez. V sent. 15 gennaio 2019 – 12 febbraio 2019 n. 6817, Pres. Miccoli, Rel. Sessa.

Falso ideologico in atto pubblico – Omissione.

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un'attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero. Insomma, l'informazione omessa deve riguardare un "enunciato significativo" rispetto all'economia dell'atto e l'incompletezza può rilevare solo qualora il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto effettivamente verificatosi, il significato di negazione della sua esistenza.

Sez. VI sent. 22 gennaio 2019 – 1 febbraio 2019 n. 5209, Pres. Fidelbo, Rel. Ricciarelli.

Resistenza a pubblico ufficiale – Elemento costitutivo - Violenza.

Il delitto di resistenza presuppone il ricorso alla violenza o alla minaccia che devono essere finalizzate ad opporsi al compimento dell'atto di ufficio: la violenza in particolare implica l'uso della forza fisica, che deve essere funzionale alla realizzazione dell'intendimento oppositivo, fermo restando che non ricorre il delitto contestato allorché l'eventuale atto del divincolarsi si risolve in una mera resistenza passiva, caratterizzata da un uso moderato della forza, non specificamente diretto contro il pubblico ufficiale e dunque tale da esprimere la volontà di non collaborare al compimento dell'atto.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 13 dicembre 2018 – 12 febbraio 2019 n. 6741, Pres. Pezzullo, Rel. Tudino.](#)

Bancarotta fraudolenta – Responsabilità dell'amministratore di fatto e dell'amministratore di diritto – Responsabilità dell'*extraneus*.

In tema di reati fallimentari, l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili. La nozione di amministratore di fatto è stata introdotta dall'art. 2639 c.c. e presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione, che sia effettuata in modo occasionale o non episodico. In tal senso, in sede civile i descritti connotati non implicano "l'esercizio di tutti i poteri propri dell'amministratore di una società, ma richiedono unicamente lo svolgimento di un'apprezzabile attività di gestione in termini non occasionali o episodici", mentre, in sede penale, rileva piuttosto la funzione di regia e di strategica gestione dell'ente, in violazione del complesso dei doveri posti a presidio dell'interesse dei creditori, dei terzi e del mercato. Diverso è il paradigma - ed il titolo di responsabilità - dell'*extraneus*, che risponde, a titolo di concorso nel reato proprio dell'amministratore, di diritto o di fatto, secondo il generale modello di incriminazione delineato dall'art. 110 c.p., in presenza della prestazione di un contributo casualmente rilevante e della consapevolezza di contribuire, con altri, alla realizzazione del fatto tipico. E diverso s'appalesa il relativo *standard* probatorio, che richiede la puntuale dimostrazione dell'apporto materiale e morale dell'imputato nelle singole fasi della condotta fraudolenta, con la conseguenza per cui gli elementi di prova ritenuti insufficienti per radicare la qualità di amministratore di fatto in capo all'estraneo non possono essere utilizzati come prova presuntiva della sua responsabilità a titolo di concorso esterno nel reato proprio del fallito. In riferimento ai requisiti del



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

concorso nel reato in ipotesi di dissociazione tra amministrazione di diritto ed amministrazione di fatto, va poi rilevato come mentre con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, si può ritenere la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (c.d. 'testa di legno'), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto si può dire con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto.

[Sez. V sent. 4 dicembre 2018 – 6 febbraio 2019 n. 5853, Pres. Vessichelli, Rel. Scotti.](#)

Bancarotta per distrazione – Obbligo del giudice di accertare la previa disponibilità da parte dell'imprenditore dei beni dell'impresa.

La responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione, ascrivibile all'imprenditore fallito, richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte di quest'ultimo, dei beni dell'impresa, accertamento che non è condizionato da alcun onere di dimostrazione in capo al fallito né da alcuna presunzione; di qui la conseguenza che il giudice - ancorché le scritture di impresa costituiscano prova, *ex art. 2710 c.c.*, nei riguardi dell'imprenditore - deve valutare, anche nel silenzio del fallito, l'attendibilità dell'annotazione contabile e dare congrua motivazione ove questa non sia apprezzabile per l'intrinseco dato oggettivo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

[Sez. VI sent. 5 febbraio 2019 – 13 febbraio 2019 n. 6947, Pres. Fidelbo, Rel. Aprile.](#)

**Reati stradali – Estinzione del reato – Mancata trasmissione degli atti al prefetto -
Conseguenze.**

In tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che dichiari con sentenza la estinzione del reato per una causa diversa da quella della morte del reo, di trasmettere gli atti al prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della revoca o sospensione della patente ovvero della confisca del veicolo, potendo a ciò provvedere anche il P.M. o, in caso di incertezza, il giudice dell'esecuzione: ne consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione presentato dal P.M. avverso quella sentenza per il fatto che il giudice della cognizione abbia ommesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto.

[Sez. III, sent. 19 dicembre-15 febbraio 2019, n. 7170, Pres. Sarno, Rel. Cerroni.](#)

**Sostanze stupefacenti e psicotrope - Indagini preliminari - Applicazione di misura cautelare -
Valutazione dei gravi indizi di colpevolezza - Formale perizia sulla qualità della sostanza -
Necessità - Esclusione.**

In materia di sostanze stupefacenti, durante le indagini preliminari, ed ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

D. Diritto processuale.

[Sez. VI sent. 5 febbraio 2019 – 13 febbraio 2019 n. 6945, Pres. Fidelbo, Rel. Aprile.](#)

Abnormità – Restituzione degli atti al PM da parte del Gup – Erronea qualificazione del fatto di reato - Esclusione.

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto della qualificazione del fatto come reato procedibile a citazione diretta.

[Sez. II sent. 9 gennaio 2019 – 6 febbraio 2019 n. 5768 Pres. Prestipino, Rel. Recchione.](#)

Appello della parte civile – Riforma della sentenza assolutoria – diverso apprezzamento di una prova dichiarativa – Obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

In materia di oneri incombenti sul giudice d'appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, grava sul giudice di secondo grado l'obbligo di rinnovo dell'istruzione dibattimentale di tale prova, che deve essere adempiuto anche d'ufficio, in assenza di sollecitazioni della parte.

[Sez. II sent. 15 gennaio 2019 – 1 febbraio 2019 n. 5276 Pres. Gallo, Rel. Pardo.](#)

Archiviazione non seguita da provvedimento di riapertura delle indagini – Associazione a delinquere di tipo mafioso – Improcedibilità dell'azione penale.

In caso di contestazione del reato di associazione mafiosa l'archiviazione disposta per un determinato arco temporale non seguita dalla riapertura delle indagini, preclude che all'indagato possano essere contestati in un nuovo procedimento le condotte poste in essere nel periodo coperto dalla archiviazione in assenza di provvedimento di riapertura adottato su richiesta del P.M. e disposto dal giudice nelle forme previste dall'art. 414 c.p.p.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

[Sez. VI sent. 14 novembre 2018 – 13 febbraio 2019 n. 6936, Pres. Fidelbo, Rel. Vigna.](#)

Citazione dell'imputato – Omissione – Nullità – Redazione del verbale di elezione di domicilio.

In tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.

Sentenza che ribadisce il principio in oggetto dopo aver affrontato (senza prendere posizione) la questione della validità - e dei relativi effetti - del verbale di elezione di domicilio non sottoscritto dall'indagato.

[Sez. II sent. 18 ottobre 2018 – 13 febbraio 2019 n. 6965 Pres. Cammino, Rel. Beltrani.](#)

Condanna alle spese relative all'azione civile – Insussistenza del presupposto se la parte civile non partecipa al giudizio di appello.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 541 c.p.p., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; ne consegue che essa non può essere pronunciata in favore della parte civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d'appello, poiché essa, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.

[Sez. V sent. 4 dicembre 2018 – 6 febbraio 2019 n. 5856, Pres. Vessichelli, Rel. Scotti.](#)

Corpo del reato – Comunicazione o conversazione oggetto di registrazione.

In relazione a determinati reati, nei quali la condotta criminosa assume carattere dichiarativo (falsità ideologica; falsa testimonianza e falsità analoghe; calunnia; simulazione di reato ed altri), il supporto cartaceo o la registrazione che contiene l'elemento dichiarativo che integra una delle fattispecie



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

criminose citate costituisce corpo di reato. La comunicazione o conversazione oggetto di registrazione costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa; si deve invece escludere che sia tale una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, come accade allorché la commissione del reato viene portata a compimento mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo.

Sez. II sent. 16 gennaio 2019 – 7 febbraio 2019 n. 6086 Pres. Diotallevi, Rel. Borsellino.

Costituzione di parte civile del sostituto processuale del difensore – Necessità della espressa facoltà conferita nella procura ovvero della presenza del danneggiato in udienza.

Il sostituto processuale del difensore al quale il danneggiato abbia rilasciato procura speciale al fine di esercitare l'azione civile nel processo penale non ha la facoltà di costituirsi parte civile, salvo che detta facoltà sia stata espressamente conferita nella procura ovvero che la costituzione in udienza avvenga in presenza del danneggiato, situazione questa che consente di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente.

Sez. II sent. 22 gennaio 2019 – 13 febbraio 2019 n. 6986 Pres. Verga, Rel. Coscioni.

Divieto di *reformatio in peius* – Applicabilità anche al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Nel giudizio di appello, il divieto di “*reformatio in peius*” della sentenza impugnata esclusivamente dall'imputato non riguarda soltanto l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, tra cui anche l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

[Sez. V sent. 31 ottobre 2018 – 11 febbraio 2019 n. 6529, Pres. Sabeone, Rel. Fidanzia.](#)

Impugnazione – Il vincolo della continuazione – La mancata acquisizione dell'autorità di cosa giudicata del capo della sentenza non impugnato.

In tema di impugnazioni, il capo della sentenza relativo alla condanna per un reato contravvenzionale che non abbia formato oggetto di impugnazione, ma che sia stato riunito in continuazione con altro reato in relazione al quale pende appello sulla quantificazione della pena, non può acquisire autorità di cosa giudicata ed essere ritenuto completamente definito. Ne consegue che il giudice del gravame può dichiarare la prescrizione del reato satellite qualora la stessa sia maturata. Nell'ipotesi di condanna per reati riuniti in continuazione, la valida proposizione dell'appello in relazione al reato più grave impedisce la formazione del giudicato riguardo ai reati satellite, riuniti in continuazione, pur se i capi corrispondenti non siano stati impugnati ovvero sia inammissibile il gravame proposto contro i medesimi. Dunque, è proprio il vincolo di continuazione che lega i delitti in concorso che determina la sorte processuale comune dei reati medesimi, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione essendo stata irrogata in relazione alla ritenuta continuazione.

[Sez. VI sent. 31 gennaio 2019 – 14 febbraio 2019 n. 7148, Pres. Paoloni, Rel. De Amicis.](#)

Misure cautelari – Attualità dell'esigenza cautelare – Provvedimento adottato a distanza temporale dai fatti – Affievolimento delle esigenze.

La distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura, con il logico corollario che ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

[Sez. III, sent. 16 gennaio-8 febbraio 2019, n. 6284, Pres. Andreazza, Rel. Gai.](#)

Misure cautelari - Custodia cautelare in carcere - Delitti per i quali è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - Considerevole lasso di tempo intercorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati - Obbligo motivazionale in ordine all'attualità delle esigenze cautelari - Necessità.

In tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato per i delitti per i quali l'art. 275, comma 3, c.p.p., pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio.

[Sez. III, sent. 17 gennaio-1 febbraio 2019, n. 4990, Pres. Liberati, Rel. Gai.](#)

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Retrodatazione della decorrenza dei termini misura custodiale - Presupposto - Anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie - Definizione.

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297, comma terzo, c.p.p., deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero precedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

panorama indiziarlo, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concluzione e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare.

[Sez. I, sent. 22 gennaio 2019 - 12 febbraio 2019, n. 6796 Pres. Mazzei, Rel. Minchella.](#)

Misure cautelari – Ricorso per cassazione – Gravità indiziaria – Criterio di attribuzione di responsabilità per il concorso nella detenzione di armi – Disponibilità materiale dell'arma – Necessarie indicazioni degli elementi da cui trarre la convinzione della sussistenza del rapporto tra indagato e pistola – Omessa motivazione per mancata risposta a specifiche doglianze sollevate dalla difesa – Sussistenza.

Sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze espresse dalla difesa dell'interessato e dotate del requisito della rilevanza e decisività (*nel caso di specie, la Corte ha stabilito che non può ritenersi che almeno alcune circostanze indicate dal ricorrente fossero prive di rilevanza. E va rammentato che la valutazione di gravità indiziaria, anche nelle ipotesi di compartecipazione nel reato, che pure può estrinsecarsi nelle forme più varie e differenziate, presuppone necessariamente l'addebito, in concreto, di una specifica e determinata condotta riferita alla singola persona indagata, nonchè il concorso di gravi, precisi e concordanti elementi che lo suffraghi*).

[Sez. VI sent. 11 dicembre 2018 – 1 febbraio 2019 n. 5212, Pres. Fidelbo, Rel. Amoroso.](#)

Misure cautelari – Rischio di reiterazione del reato – Reati contro la pubblica Amministrazione – Rilevanza dell'intervenuta sospensione dal servizio.

In tema di misure cautelari, con riguardo al pericolo di reiterazione è necessario che questo sia non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, dopo l'introduzione di detto requisito ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47. Nell'ambito dei reati contro la P.A., sebbene il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie ex art. 274, comma primo, lettera c), c.p.p. si possa



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

ravvisare pure quando il soggetto in posizione di rapporto organico con la P.A. risulti sospeso o dimesso dal servizio, è però necessario che si fornisca adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato, nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta.

[Sez. V sent. 15 gennaio 2019 – 12 febbraio 2019 n. 6817, Pres. Miccoli, Rel. Sessa.](#)

Misure cautelari - Riesame - Autonoma valutazione dei presupposti dell'intervento cautelare – Motivazione *per relationem* – Obbligo motivazionale relativo a tutte le censure della difesa.

La previsione di un obbligo di autonoma valutazione dei presupposti dell'intervento cautelare si traduce non tanto nel divieto della motivazione *per relationem* (o di riproduzione di atti probatori o anche di parti della richiesta del pubblico ministero), quanto piuttosto nel condizionamento della validità del provvedimento applicativo alla dimostrazione che il giudice, nel riportarsi al contenuto di un atto del procedimento ovvero nel riprodurlo nel corpo della motivazione, ne abbia non solo preso cognizione ma, altresì, effettivamente soppesato la coerenza con la decisione assunta. Peraltro, se l'impugnazione non sia stata limitata ad un solo aspetto afferente i presupposti applicativi della misura ma è stata articolata su diversi rilievi specifici, l'obbligo motivazionale deve ritenersi esaustivo solo se il provvedimento risponde a tutte le censure della difesa, non potendo il Tribunale del riesame limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione ovvero a reiterare le stesse argomentazioni, senza rispondere in maniera congrua, logica e corretta alle deduzioni proposte nell'interesse dell'indagato.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

[Sez. II sent. 10 gennaio 2019 – 6 febbraio 2019 n. 5772 Pres. Prestipino, Rel. Pellegrino.](#)

***Ne bis in idem* – Deducibilità in Cassazione se la questione non comporta la necessità di accertamenti di fatto.**

È certamente deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del “*bis in idem*” si risolve in un “*error in procedendo*”: ma ciò solo a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione

[Sez. IV, sent. 24 gennaio 2019 – 11 febbraio 2019 n. 6431 – Pres. Fumu – Rel. Serrao.](#)

Patrocinio a spese dello Stato – Limite reddito – Precedenti per reati contro il patrimonio – Art. 76 D.P.R. 115/2002 – Superamento – Presupposti.

Sebbene ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano anche i redditi da attività illecite che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.p., l'indicazione di un limite reddituale al di sotto del quale l'imputato ha diritto al beneficio impone al Giudice di indicare sulla sorta di quali elementi si possa operare tale giudizio presuntivo.

[Sez. IV, sent. 6 dicembre 2018 – 11 febbraio 2019 n. 6425 – Pres. Piccialli – Rel. Cenci.](#)

Patteggiamento – Art. 444 c.p.p. – Computo della pena – Errore di calcolo – Effetti.

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata bensì sul risultato finale delle operazioni stesse con la conseguenza che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumo alcuna rilevanza perché il risultato finale non si traduca in una pena illegale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

[Sez. IV, sent. 24 gennaio 2019 – 11 febbraio 2019 n. 6434 – Pres. Fumu – Rel. Montagni.](#)

Patteggiamento – Art. 444 c.p.p. – Liquidazione delle spese in favore della parte civile – Obbligo di motivazione.

In tema di patteggiamento la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di autonome capo della sentenza che deve essere adeguatamente motivato dal Giudice sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulle congruità delle somme liquidate.

[Sez. VI sent. 19 dicembre 2018 – 7 febbraio 2019 n. 6136, Pres. Mogini, Rel. Capozzi.](#)

Patteggiamento – Provvedimenti del giudice – Omessa dichiarazione di espulsione ex art. 86 DPR 309/90 – Rimedi esplicabili – Ricorso per cassazione - Esclusione.

La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal p.m. con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza illegale, non potendosi equiparare, ai fini della proponibilità della impugnazione, la illegalità della misura di sicurezza alla violazione dell'obbligo di statuire riguardo ad essa, tale omissione legittimando il pubblico ministero ad adire il magistrato di sorveglianza ai sensi degli artt. 679, comma 1, c.p.p. e 205, comma 2, n. 1) c.p.

[Sez. III, sent. 31 gennaio-5 febbraio 2019, n. 5742, Pres. Rosi, Rel. Macri.](#)

Processo penale - Giudizio di merito - Richieste delle parti - Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - Mancata formulazione della relativa istanza - Assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento - Illegittimità - Esclusione.

Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (*in applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito, che non aveva espressamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sebbene sollecitate nelle conclusioni dal Pubblico Ministero*).

[Sez. II sent. 16 gennaio 2019 – 7 febbraio 2019 n. 6086 Pres. Diotallevi, Rel. Borsellino.](#)

Questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile – Limite di deducibilità.

Le questioni preliminari relative alla costituzione di parte civile devono essere poste, ai sensi dell'art. 491 c.p.p., subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della regolare costituzione delle parti e devono essere decise immediatamente, con la conseguenza che qualora la prima udienza - compiuto il predetto accertamento - si concluda senza che sia stata sollevata la questione, la proposizione di quest'ultima deve ritenersi preclusa nelle successive udienze, né l'ammissione della costituzione di parte civile può essere in seguito contestata in sede di impugnazione.

[Sez. IV, sentenza 24 gennaio 2019 – 11 febbraio 2019 n. 6438 – Pres. Fumu – Rel. Montagni.](#)

Restituzione nel termine – Art. 175 c.p.p. – Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio – Decreto penale di condanna - Presunzione di conoscenza da parte dell'imputato – Insussistenza.

La notificazione del decreto penale di condanna effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale non si può ritenere di per sé idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del provvedimento in capo all'imputato salvo che la conoscenza non emerga *aliunde* ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

Sez. II sent. 16 gennaio 2019 – 7 febbraio 2019 n. 6081 Pres. Diotallevi, Rel. Coscioni.

Revoca della sospensione condizionale in appello – Necessità della espressa impugnazione da parte dell'imputato.

La revoca della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado può essere disposta dal giudice d'appello solo se la statuizione sia stata oggetto di espressa impugnazione da parte dell'imputato e non anche di ufficio, anche quando in secondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio, dando luogo ad una causa di estinzione del reato, è sempre una previsione di favore per l'imputato, rispetto alla quale opera il divieto di “*reformatio in peius*”.

Sez. I, sent. 22 gennaio 2019 - 12 febbraio 2019, n. 6795 Pres. Mazzei, Rel. Minchella.

Ricorso per cassazione avverso ordinanza del Tribunale del Riesame in materia di libertà personale – Limite di sindacabilità sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari – Carattere peculiare del procedimento incidentale *de libertate* – Deduzione del vizio di motivazione o violazione di specifiche norme di legge – Inammissibilità del ricorso che stimola una diversa valutazione degli elementi in assenza dei vizi del provvedimento sopra indicati.

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo “all'interno” del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice e le statuizioni sono assistite da motivazione non manifestamente illogica (Nella fattispecie, le doglianze del ricorrente si appuntavano essenzialmente sulla ritenuta gravità degli indizi indicanti la



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

sussistenza di dolo omicidiario: così il ricorso insiste nella riconducibilità degli elementi indiziari ad una azione preterintenzionale, sostenendo che i segni di colluttazione e le molteplici lesività riscontrate sul corpo della vittima non contraddicevano il racconto del ricorrente circa le origini di tali segni, da interpretare come gli effetti di un litigio che avrebbe avuto una sua fatale china mortale, estranea alla volontà dell'indagato. Si tratta di argomentazioni non accoglibili in quanto sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi ampiamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, improponibile sede di legittimità, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione).

Sez. II sent. 22 gennaio 2019 – 13 febbraio 2019 n. 6992 Pres. Verga, Rel. Recchione.

Riqualificazione giuridica del fatto “ex officio” in sede di legittimità – Requisiti di ammissibilità.

Il giudice di ultima istanza ha il potere di procedere “ex officio” alla riqualificazione giuridica del fatto, senza necessità di consentire all'imputato di interloquire sul punto allorquando, nel ricorso presentato dallo stesso, tale eventualità sia stata espressamente presa in considerazione, ancorché per sostenere la diversità del fatto da quello contestato.

Sez. VI sent. 29 gennaio 2019 – 12 febbraio 2019 n. 6816, Pres. Petitti, Rel. Aprile.

Sequestro preventivo funzionale alla confisca – Confisca di denaro – Limiti e condizioni.

Se la finalità della confisca diretta è quella di evitare che chi ha commesso un reato possa beneficiare del profitto che ne è conseguito, bisogna ammettere che tale funzione è assente laddove l'ablazione colpisca somme di denaro entrate nel patrimonio del reo certamente in base ad un titolo lecito ovvero in relazione ad un credito sorto dopo la commissione del reato, e non risulti in alcun modo provato che tali somme siano collegabili, anche indirettamente, all'illecito commesso. In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, la natura fungibile del denaro non consente la confisca diretta di



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

qualsivoglia somma depositata sul conto corrente bancario del reo, ove si abbia la prova che la stessa non possa in alcun modo, neppure indiretto, considerarsi derivante dal reato (e, pertanto, suo profitto), perché certamente depositata successivamente al momento del perfezionamento del reato.

[Sez. V sent. 11 dicembre 2018 – 6 febbraio 2019 n. 5868, Pres. Settembre, Rel. Riccardi.](#)

Sequestro preventivo – Necessario nesso di strumentalità tra la cosa sequestrata e il reato contestato – Diritto del fallito di esercitare attività imprenditoriale fuori del fallimento.

Il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato è legittimo qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato. Inoltre la società "di comodo" e la titolarità delle sue quote in quanto costituiscono lo strumento attraverso il quale il fallito continua a svolgere la propria attività imprenditoriale non possono in sé e per sé costituire oggetto di sequestro preventivo atteso che nulla vieta che il fallito prosegua fuori del fallimento una precedente attività o che ne intraprenda una nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuali; con la conseguenza che ai fini della adozione del sequestro preventivo occorre un collegamento strumentale tra reato fallimentare e cosa sequestrata e non tra il reato e la persona.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I, sentdel 22 gennaio 2019 - 12 febbraio 2019, . n. 6786 Pres. Mazzei, Rel. Minchella.](#)

Esecuzione – Regime detentivo ex art. 41 *bis* Ord. Pen. – Trattenimento di missiva proveniente dal difensore del detenuto – Art. 18 *ter* Ord. Pen. – Libertà di corrispondenza – Criteri della legittima attivazione della procedura di controllo.

La sottoposizione al visto di controllo delle corrispondenza (la quale, pur essendo strumento a spiccata connotazione di cautela, non incide sulla possibilità di esercitare pienamente il diritto di corrispondenza con l'esterno del carcere) si configura come un'ulteriore ipotesi utile al conseguimento legittimo delle



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

finalità di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica sottesi alla norma di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., allo scopo di interrompere i collegamenti tra il singolo e l'organizzazione criminosa di appartenenza (*Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza, investito del reclamo sopra specificato e relativo ad una busta contenente un supporto magnetico contenente una elevata mole di documenti giudiziari ha rigettato il reclamo sul presupposto che il numero elevato degli atti non renderebbe possibile verificare il loro reale contenuto. Precisa, tuttavia, la Corte che l'ordinanza impugnata va annullata perché connotata dalla mancata verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 18 ter Ord. Pen. per procedere al trattenimento della corrispondenza inviata ad un detenuto trattandosi di motivazione apodittica che fa riferimento ad una mole imprecisata di documenti, adducendo la difficoltà di compulsarli, così ammettendo la mancanza di qualsiasi verifica in concreto*).

[Sez. I, sent. 22 gennaio 2019 - 12 febbraio 2019, n. 6789 Pres. Mazzei, Rel. Luini.](#)

Esecuzione – Revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena – Provvedimento assunto dal giudice *inaudita altera parte* – Nullità assoluta ex artt. 179 co. 1 e 178 lett. “c” c.p.p. – Sussistenza.

Nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si deve osservare quanto stabilito dall'art. 666. Tale norma, inserita tra le disposizioni generali in materia di esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice, a meno che non sia specificamente prevista la procedura *de plano* quale fase preliminare dell'ordinario procedimento camerale. È quindi affetta da nullità assoluta l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto con la procedura cosiddetta *de plano* su una richiesta di applicazione della revoca della sospensione condizionale della pena.

[Sez. I, Sent. 22 gennaio 2019 - 12 febbraio 2019, n. 6788 Pres. Mazzei, Rel. Minchella.](#)

Sorveglianza – Art. 35 ter Ord. Pen. – Natura giuridica dei reclami previsti dall'Ordinamento Penitenziario – Specificità dei motivi di gravame – Possibile ampliamento del *thema decidendum* – Esclusione per violazione del principio devolutivo.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

I reclami previsti dall'ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi di impugnazione e, come tali, devono essere corredati da motivi specifici, cioè correlati in chiave di confutazione con la ratio *decidendi* del provvedimento gravato, con la conseguenza che deve essere esclusa la possibilità di ampliare o modificare il *thema decidendum*. La Corte Costituzionale, con sentenza n° 349 e n° 410 del 1993, ha riconosciuto la natura pienamente giurisdizionale della procedura di reclamo, in quanto volta a verificare la legittimità di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi, ed ha, di conseguenza, ritenuto l'atto introduttivo pienamente assimilabile ad una impugnazione, con conseguente applicazione della normativa del libro nono del codice di rito penale vigente e, pertanto, al reclamo si deve applicare il principio devolutivo.

[Sez. I, sent. 5 febbraio 2019 - 14 febbraio 2019, n. 7109 Pres. Di Tomassi, Rel. Cairo.](#)

Sorveglianza – Revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale con finalità terapeutica – nozione di “utile espiazione della misura alternativa” (ex art. 98 ult. co. del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 300) – Giudice competente a stabilire la data di decorrenza della revoca – Criteri di valutazione – Automatismo revocatorio – Esclusione – Corte Cost. sent. n. 343 del 29/10/1987.

A fronte di periodi prolungati di affidamento o, comunque, di un arco temporale non marginale, durante il quale la misura alternativa abbia avuto esecuzione nel rispetto delle regole e delle prescrizioni imposte, l'afflittività che ne caratterizza il segmento d'espiazione non può essere vanificata in applicazione di automatismi revocatori che non diano conto delle ragioni per le quali essa afflittività sia superata dalla condotta di violazione riscontrata e posta a fondamento della revoca della misura. Ciò perché il principio da non tralasciare è quello di una “utile espiazione” a fronte delle limitazioni imposte alla libertà personale e subite in fase di esecuzione alternativa. Ciò posto il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiaire sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

dell'esperimento. Pur a fronte di una funzione essenzialmente rieducativa, la revoca per il fallimento dell'esperimento non può automaticamente avere effetto retroattivo e determinare il ripristino *in integrum* dell'originario rapporto punitivo. Si deve contrariamente tenere conto del contenuto sanzionatorio delle prescrizioni e della valenza di afflittività ad esse afferente. In questa logica si giustifica la soluzione di affidare al giudizio del Tribunale di Sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare in ragione “*sia del periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca*” - Corte Cost. sent. n. 343 del 29/10/1987. (Nel caso in esame non ricorre una valutazione compiuta degli aspetti indicati e il Tribunale di Sorveglianza ha provveduto alla revoca automatica *ex tunc* della misura dell'affidamento richiamando genericamente la violazione della prescrizione accessoria alla misura stessa e la regola del divieto di intrattenere relazioni con altri appartenenti alla comunità residenziale).

[Sez. I, sent. del 22 gennaio 2019 - 12 febbraio 2019, n. 6790 Pres. Mazzei, Rel. Minchella.](#)

Sorveglianza – Rinvio facoltativo della esecuzione della pena ex art. 147 co. 1 n. 2 c.p. – Giudizio prognostico sulla pericolosità sociale – Elementi specifici, concreti e attuali sui quali si fonda la valutazione di pericolosità ostativa ex art. 147 ult. co. c.p. – Richiamo agli artt. 133 e 203 c.p. – Bilanciamento degli interessi coinvolti.

Se vi è la elevata probabilità di commissione di nuovi reati da parte dell'istante ex art. 147 c.p., il differimento dell'esecuzione non può essere concesso a causa della condizione impeditiva prevista dall'ultimo comma della norma prima citata, in una valutazione che impone il bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di non dover accogliere il ricorso in quanto l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza con la quale è stata rigettata la domanda dell'odierno ricorrente ha fatto richiamo al contenuto della relazione sanitaria acquisita, dando atto delle patologie dalle quali risulta affetto il prevenuto e della circostanza che dalla predetta relazione non risultano indicazioni in ordine al pericolo di vita, ovvero al rischio di conseguenze dannose o dell'esigenza di trattamenti non attuabili nello stato di detenzione in carcere. Ha, quindi, sviluppato con argomentazioni



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

coerenti le ragioni per le quali ha ritenuto che l'elevata pericolosità manifestata dal ricorrente, e ritenuta attuale sulla base di quanto in atti, impediva in ogni caso il beneficio richiesto).

F. Misure di prevenzione.

[Sez. I, sent. del 5 febbraio 2019 - 14 febbraio 2019, n. 7107 Pres. Di Tomassi, Rel. Cairo.](#)

Misure di prevenzione – Obbligo di soggiorno nel comune di residenza – Richiesta di revoca o modifica della misura – Giudice competente – Conflitto di competenza funzionale ex art. 28 c.p.p. – Art. 11 del d. Lgs 159/2011.

La competenza sulle richieste di revoca o modifica del provvedimento applicativo [di misura di prevenzione], secondo quanto disposto dall'articolo 11 d. lgs. n. 159 del 2011, spetta “all'organo dal quale fu emanato”, coerentemente ad un modello di *iurisdictio in executivis* secondo cui interprete delle ragioni di un provvedimento non può che essere l'organo che lo ha emesso, disponendo di una base conoscitiva di maggiore ampiezza e di un bagaglio informativo che non appartiene ad altre e diverse autorità. *(Nel caso di specie, la Corte precisa che non si genera un nuovo procedimento attratto alla cognizione del Tribunale Distrettuale, ma un subprocedimento a struttura esecutiva attratto alla competenza dell'organo che ha emesso il provvedimento applicativo (negli stessi termini, Sez. 1, n. 39905 del 17.07.2018).*



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

G. Responsabilità da reato degli enti.

5. Novità editoriali

Damiano Canale, Giovanni Tuzet: ***LA GIUSTIFICAZIONE DELLA DECISIONE GIUDIZIALE*** Giappichelli

Aldo Cimmino: ***LE MISURE DI PREVENZIONE ANTI MAFIA. Tra norme interne e prospettive sovranazionali*** Key Editore

Andrea Conz, Luigi Levita: ***LA NUOVA LEGGE ANTICORRUZIONE. Commento organico alla legge 9 gennaio 2019 n. 3, in tema di reati contro la P.A., di prescrizione, di trasparenza di partiti e movimenti politici*** Dike Giuridica editrice

Pietro Sorbello: ***ABUSO DEL DIRITTO E REPRESSIONE PENALE*** Dike Giuridica Editrice

Silvia Talini: ***LA PRIVAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE. Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative*** Editoriale Scientifica

Adriano Tortora: ***LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE*** Giappichelli

6. Incontri di studio e convegni.



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

Corso: ***LE NUOVE IMPUGNAZIONI – OSTACOLI E RIMEDI I Modulo: L'appello*** (Camera Penale di Monza)

Monza, martedì 19 febbraio 2019, ore 14.30, Sporting Club, Viale Brianza n. 39

Incontro di studio: ***LA CAUTELA PERSONALE ALL'ESITO DELLE RIFORME*** (SSM)

Roma, mercoledì 20 febbraio 2019, ore 14.30, Corte Suprema di Cassazione, Aula Magna, piano II

Seminario di esecuzione penale: ***DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA AL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 20 febbraio 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Tavola rotonda: ***L'AVVOCATO PENALISTA PER LA COSTITUZIONE*** (Camera Penale di Verona)

Verona, venerdì 22 febbraio 2019, ore 14.30, Sala Notai presso CCIAA, Corso Porta Nuova 96

Incontro di studio: ***DIRITTO DI ASTENSIONE IN PRESENZA DI IMPUTATO DETENUTO: E' ANCORA POSSIBILE?*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, giovedì 28 febbraio 2019, ore 9.30, Sala Eligio Gualdoni

Workshop tematici di approfondimento al corso ***“INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE EUROPEO”***: *Le intersezioni fra la Cedu, il diritto dell'UE e l'ordinamento penale italiano – come individuarle e gestirle alla luce dei principi e degli istituti più ricorrenti. III Incontro: la prescrizione del reato nel dialogo fra le corti – le sentenze Taricco e cd. Taricco bis della Corte di Giustizia UE* (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)



Unione delle Camere Penali Italiane

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 62 – 15 febbraio 2019

Venezia, venerdì 15 marzo 2019, ore 15, Auditorium Ordine degli Avvocati, Santa Croce, P.le Roma 494

Seminario: ***DIRITTO PENALE DEGLI STRANIERI E DELLE MNORANZE*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, lunedì 18 marzo 2019, ore 14.30, Sala Capitolare della Scuola Grande di San Teodoro, S. Marco 4810

Seminario di esecuzione penale: ***L'INCIDENTE DI ESECUZIONE*** (Camera Penale di Milano Giandomenico Pisapia)

Milano, mercoledì 20 marzo 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Corso: ***LE NUOVE IMPUGNAZIONI – OSTACOLI E RIMEDI II Modulo: Il ricorso per Cassazione*** (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 22 marzo 2019, ore 14.30, Sporting Club, Viale Brianza n. 39

Incontro di studio: ***IL LABIRINTO DEL PROCESSO TRA CORTE COSTITUZIONALE, CORTI INTERNAZIONALI, NORMATIVA INTERNAZIONALE E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 26 marzo 2019, ore 14.30, Salone Valente